

Priorità con il titolo di precedenza
30/7/2013
C. n. 13/13

TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

Anno 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in
funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile recante il N. 3115 /13 Cont. Lav. vertente:

TRA

rapp. e dif. dagli avv.ti
Alati, in virtù di procura a gli atti.

R. Caivano e G.

RICORRENTI

E

in persona del legale rappresentante p.t.,
rapp. e dif. dall'avv.to in virtù di procura agli atti.

RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'ODIerna UDIENZA

Come da verbale.

IN FATTO:

Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato il 11-2-13, gli
istanti come in premessa epigrafati adivano il Giudice Unico del
Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire
disporre la loro assunzione alle dipendenze della s.p.a.
che convenivano nell'attuale giudizio. Esponevano di aver
prestato la loro opera per conto e nell'interesse della società
convenuta in forza di successivi contratti di somministrazione a
tempo determinato (e relative proroghe) stipulati con diverse
agenzie di lavoro temporaneo ai sensi degli artt.20 e ss. Del d.lgs.
n.276/2003. Lamentavano l'illegittimità del termine apposto ai
singoli contratti, l'irregolarità/illegittimità/illiceità della
somministrazione intercorsa tra le singole agenzie ed essi
ricorrenti, nonché dei singoli contratti commerciali intercorsi tra le

varie agenzie e ~~...~~ Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la s.p.a. ~~Salerno~~ ~~...~~ eccependo-per una serie di considerazioni compiutamente esposte nella propria memoria difensiva-la inammissibilità del ricorso, nonché la sua l'infondatezza e concludendo per il rigetto del medesimo, con rivalsa di spese.

All'odierna udienza, dopo ampia discussione dei procuratori delle parti, terminata la camera di consiglio, il Giudice decideva la causa dando lettura della sentenza.

IN DIRITTO:

I ricorrenti hanno reclamato ~~in via cautelare~~ il proprio diritto all'assunzione presso la ~~...~~ s.p.a. sulla scorta della dedotta illegittimità del termine apposto ai singoli contratti, dell'irregolarità/illegittimità/illiceità della somministrazione intercorsa tra le singole agenzie ed essi ricorrenti, nonché dei singoli contratti commerciali intercorsi tra le varie agenzie e ~~...~~ s.p.a. Quest'ultima, costituitasi nell'attuale giudizio, evidenziando di esser società in house providing di un pubblico servizio gestito dal Comune di ~~...~~, di aver capitale totalmente pubblico e di perseguire finalità collettive pubblicistiche, ha eccepito la sussistenza dell'obbligo di assumere il proprio personale mediante pubblico concorso, palesando altresì la preoccupazione di voler comunque evitare irregolarità nella selezione sulla scorta dell'assunto che la procedura di assunzione dei lavoratori oggi ricorrenti si pone in contrasto con i criteri selettivi imposti alle società partecipate dagli enti pubblici come descritti nell'art. 18 della legge n. 133/08.

Il thema decidendum è dunque quello di stabilire se le limitazioni per le assunzioni di nuovo personale disposto dalle leggi nn.133/08 e 102/09 trovi applicazione alla fattispecie in esame. Prima di affrontare la suesposta questione, va richiamato in breve il quadro normativo di riferimento.

Nel nostro ordinamento, gli Enti locali, quali i Comuni, al fine di garantire alla collettività i **servizi pubblici** di cui hanno bisogno, possono avvalersi di **società pubbliche**, interamente partecipate e controllate dai medesimi, secondo lo schema organizzativo c.d. "in house providing". L'espressione "in house providing" sta ad indicare una particolare **politica di organizzazione aziendale**, in forza della quale la Pubblica Amministrazione provvede ai propri bisogni in via "interna" (con ciò differenziandosi dal fenomeno opposto c.d. "outsourcing"), affidandone la realizzazione ad un Ente dalla medesima controllato che effettua **la prestazione di servizi, forniture o lavori** in nome e per conto dell'Ente stesso. A livello normativo, la possibilità per le P.A. di costituire società *in house* è prevista con particolare riguardo alla gestione dei c.d. **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, co. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni (**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali**). Tra i **servizi pubblici locali di rilevanza economica** erogabili dal Comune, si segnala, a titolo esemplificativo, la gestione del servizio di igiene urbana e del servizio idrico, la gestione e la manutenzione delle strade comprese nel comprensorio comunale, la cura e la manutenzione degli immobili di proprietà del Comune, la gestione del servizio di pubblica illuminazione, e così via. Secondo le previsioni del citato

art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, l'Ente locale – al fine di provvedere all'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – può avvalersi in via alternativa:

a) di una **società pubblica** appositamente costituita, nella forma giuridica di **società di capitali**, con capitale interamente pubblico – alla quale viene direttamente affidato il servizio pubblico (c.d. schema dell'affidamento diretto) – a condizione che l'Ente (o gli Enti pubblici) titolare del capitale sociale eserciti sulla società un **controllo** analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente (o gli Enti pubblici) che la controlla; b) di **imprese idonee**, da individuare mediante **procedure ad evidenza pubblica** (in questo caso, l'affidamento del servizio non è diretto, ma presuppone lo svolgimento di una gara: al termine di essa, il servizio è affidato al soggetto vincitore). Le società a totale partecipazione pubblica locale di cui alla lettera a) – ai fini dell'attività di **reclutamento e di assunzione del personale** – sono assoggettate ad una serie di **stringenti limiti**, sia in un'ottica di contenimento dei costi, sia in un'ottica di coerenza strutturale con il sistema giuridico ed organizzativo adottato, che, come si è appena visto, prevede l'assoggettamento della società al controllo di un Ente che appartiene al novero della Pubblica Amministrazione. In questa prospettiva, in forza delle previsioni **dell'ordinamento vigente** le società interamente partecipate o controllate da un Ente pubblico locale e che sono titolari di un **affidamento diretto** (senza gara) di servizi pubblici locali di **rilevanza economica** : a) devono rispettare i **divieti** e le **limitazioni alle assunzioni di personale** eventualmente previste dalla normativa vigente in relazione all'Ente controllante b)



4/5

devono adeguare le proprie **politiche di personale** alle disposizioni vigenti per l'Ente controllante in materia di contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze. Le Unità Organizzative – che da organigramma aziendale risultano preposte alla gestione delle risorse umane delle società *in house* – sono dunque significativamente vincolate nell'attività di definizione e progettazione delle politiche assunzionali e di gestione del personale, dovendo le stesse essere necessariamente strutturate secondo un **percorso di c.d. omogeneizzazione** rispetto alle politiche vigenti nell'Ente pubblico che controlla la società. La legge prevede un altro significativo limite per l'attività di reclutamento del personale da effettuarsi all'interno delle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali. In particolare, è previsto l'obbligo di adottare un **provvedimento di carattere organizzativo** che definisca i **"criteri"** e le **"modalità"** per il reclutamento del personale **nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35, co. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modifiche ed integrazioni ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" – c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego) In ottemperanza a tale disposizione – che prevede in via generale i principi cui devono ispirarsi le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi tramite procedure selettive – le società pubbliche *in house* sono tenute a garantire : - adeguata "pubblicità" della procedura di selezione; - modalità di svolgimento della selezione che assicurino "imparzialità", "economicità" e "celerità di espletamento"; - adozione di "meccanismi oggettivi e trasparenti"



per la verifica del possesso, da parte dei candidati, "dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire"; - il rispetto delle "pari opportunità" tra lavoratrici e lavoratori; - la "professionalità" della Commissione esaminatrice, i cui componenti devono essere scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle società medesime e non far parte, in qualità di componenti, dell'organo di direzione politica dell'Ente controllante, ovvero non devono ricoprire cariche politiche e/o sindacali.

Né peraltro può legittimamente sostenersi che l'attività lavorativa prestata in forza dei vari contratti di somministrazione, che si assumono illegittimi, faccia sorgere in capo alla società utilizzatrice oggi convenuta un obbligo di assunzione dei lavoratori oggi ricorrenti; quand'anche si rilevasse la dedotta illegittimità della somministrazione e dei contratti commerciali, l'assunzione presso la Salerno Pulita dei ricorrenti, per i motivi come sopra ampiamente esposti, non potrebbe aver luogo se non attraverso il pubblico concorso.

Per le suesposte considerazioni la domanda proposta dai ricorrenti deve esser respinta. Ogni altra deduzione e/o eccezione sollevata in memoria deve intendersi assorbita dalla pronuncia resa.

Le spese di lite sono compensate ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni nell'affidamento ragionevolmente riposto dai ricorrenti all'assunzione in considerazione del susseguirsi temporale delle vicende per cui è causa.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa le spese di lite.

Salerno, 01.10.2013

Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati

